



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONI – AGGRAVAMENTO – ANCHE IN PRIMO GRADO
MOTIVAZIONE – NECESSITÀ – CORTE FEDERALE D'APPELLO – ACCERTAMENTO RIGOROSO DELLA MOTIVAZIONE

Descrizione

Ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell'atto di deferimento, in questi casi l'apprezzamento del giudice d'appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all'accertamento dell'esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell'imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 115/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 73 CGS; art. 78 CGS; art. 106 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0115 CFA del 5 giugno 2023 (Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale)